



# COMUNE DI MOZZECANE

Settore Risorse Interne e Tributi

[www.comunemozzecane.it](http://www.comunemozzecane.it)

**PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI: TEL. 045.6335807 DOTT. EDDY BELLESINI**

Orario al pubblico: **martedì** dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30,  
**giovedì** dalle ore 9.30 alle ore 12.30, **venerdì** su appuntamento

## INFORMATIVA IMU - ANNO 2015

### **ALIQUOTE INVARIATE RISPETTO AL 2014**

(deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.07.2015)

**SCADENZA ACCONTO IMU: 16 GIUGNO 2015**

**SCADENZA SALDO IMU: 16 DICEMBRE 2015**

#### **CHI PAGA L'IMU**

Non devono pagare l'IMU gli affittuari.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU sono il proprietario di immobili (compresi terreni o aree edificabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

### **NOVITA' DAL 01.01.2014 – COMODATO GRATUITO**

Dal 01.01.2014 è stata deliberata una aliquota agevolata, pari al 4,6 per mille (invece del 9,2 per mille), applicabile per immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) nel limite massimo di due unità immobiliari a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile. Le due unità immobiliari sono da intendersi a livello catastale quindi una abitazione ed una pertinenza.

### **NON SI VERSA L'IMU PER I SEGUENTI IMMOBILI:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli).

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota ordinaria. Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti non sono più assimilate all'abitazione principale.

#### **b) immobili assimilati all'abitazione principale:**

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (per legge è da intendersi quindi effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario);
- abitazioni possedute (escluse A/1 - A/8 - A/9), a condizione che non risultino locate, dal personale in servizio permanente appartenente a Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia, per le quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (l'assimilazione vale dal 1° luglio 2013). Secondo l'ufficio tributi è da intendersi: solo se per obblighi di servizio non possa essere spostata la residenza, altrimenti valgono le regole generali sull'abitazione principale;
- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- **dal 01.01.2015:** l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).

**c) fabbricati rurali ad uso strumentale, utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola (art. 9, comma 3-bis del DL 557/1993) di cui all'art. 2135 del codice civile (cioè svolta con carattere di imprenditorialità e quindi da Imprenditori Agricoli Professionali o coltivatori diretti).**

La L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con l'articolo 1, comma 708, l'esenzione IMU a partire dal 2014 per tale tipologia di immobili. Possono essere considerati strumentali all'attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purché in possesso dei requisiti di ruralità (art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993).

**d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (l'esenzione ha effetto dal 1° luglio 2013 e va presentata dichiarazione IMU).**

**IMPORTANTE: l'IMU su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).**

**Per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) allo stato attuale:**

- a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 3925.
- b) l'aumento dello 0,16%, è versato a favore del Comune, con codice tributo 3930.

**Dal 1 gennaio 2013** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione), il moltiplicatore della rendita catastale è 65 (e non più 60).

#### **ALIQUOTE 2015:**

- 0,4% per l'abitazione principale e relativa pertinenza (solo se categorie A/1, A/8, A/9);
- 0,92% per tutti gli altri immobili (solo per i fabbricati categoria D vedere istruzioni sopra riportate).
- 0,46% per immobili abitativi concessi in comodato gratuito (vedi istruzioni ad inizio informativa)

#### **COME SI PAGA**

Il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24, senza commissioni, presso qualsiasi sportello postale o bancario.

#### **COME SI CALCOLA L' IMPOSTA**

L'imposta dovuta è pari alla base imponibile IMU, calcolata come nella tabella di seguito esposta, moltiplicata per l'aliquota di riferimento, al netto di eventuali detrazioni per l'abitazione principale.

Il versamento del singolo contribuente non è dovuto se l'imposta **annuale** da versare è inferiore ad € 12,00.

E' disponibile sul sito internet <http://www.comunemozzecane.it> (**CALCOLO IMU TASI** posizionato in un riquadro verde sulla pagina principale a destra) la possibilità di calcolare l'IMU dovuta e di stampare il modello F24 inserendo, sotto la propria responsabilità, i dati personali. Si ricorda che l'IMU è un'imposta che si paga in autoliquidazione ed il calcolo on line offerto non vincola in alcun modo il Comune nella propria obbligatoria attività di controllo ed accertamento.

#### **BASE IMPONIBILE**

TIPOLOGIA IMMOBILI	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE IMU
FABBRICATI	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 C2 C6 C7	Rendita catastale *1,05*160
	C1 (negozi e botteghe)	Rendita catastale *1,05*55
	A10 (Uffici)	Rendita catastale *1,05*80
	C3 (laboratori)	Rendita catastale *1,05*140
	Fabbricati gruppo D (escluso D/5)	Rendita catastale *1,05* <b>65</b>
	D/5 (istituti di credito)	Rendita catastale *1,05*80

Per i **terreni agricoli**, la base imponibile è data da: reddito dominicale risultante in catasto\*1,25\*135.

Per i **terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali** (art. 1, D. Lgs. 99/2004), **iscritti nella previdenza agricola**, la base imponibile è data da: reddito dominicale risultante in catasto\*1,25\***75** (ridotto il moltiplicatore da 110 a 75 con legge 147/2013 - Legge Stabilità 2014).

Sono soggetti limitatamente alla parte di valore eccedente i 6.000,00 € e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

Per le **aree edificabili** la base imponibile è calcolata, come per l'ICI, sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e **di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

#### **CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTI F24:**

Il codice catastale del comune di **Mozzecane** è **F789** (fare attenzione nella compilazione del mod. F24)

TIPOLOGIA	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU abitazione principale (solo se A/1 – A/8 – A/9) e pertinenza	3912	-
IMU aree fabbricabili	3916	-
IMU altri fabbricati	3918	-
IMU terreni agricoli	3914	-
IMU fabbricati produttivi cat. D	3930 ( per lo 0,16%)	3925 (per lo 0,76%)

#### **LE DETRAZIONI**

**Si ricorda che pagano solo le abitazioni principali con categoria catastale A/1, A/8 e A/9.**

Detrazione base sull'abitazione principale:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si protrae.

**Il Funzionario Responsabile  
F.to Dott.ssa Katia Mantovani**